

**PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“COMPLETAMENTO DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE SOANA IN
LOCALITÀ CERNISIO IN COMUNE DI RONCO
CANAVESE (TO)” – CUP J78H25000070002 –
CIG B9BB33C320**

ex art. 50, commi 1, lett. c), e 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i

LETTERA DI INVITO

SOMMARIO

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE.....	4
1.1. Dotazioni tecniche.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1. Documenti di gara.....	4
2.2. Chiarimenti.....	4
2.3. Comunicazioni.....	5
3. OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE.....	5
3.1. Oggetto e importo dell'appalto a base d'asta.....	5
4. DURATA DELL'APPALTO, CONTABILITÀ, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTO.....	6
4.1. Durata dell'appalto.....	6
4.2. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	7
4.3. Contabilità e revisione prezzi.....	7
4.4. Anticipazione dei pagamenti.....	7
4.5. Finanziamento.....	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
Self cleaning.....	9
Altre cause di esclusione.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1. Requisiti di idoneità.....	11
7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali.....	11
7.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	11
7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
7.5. Altri requisiti di partecipazione (ex art. 102 del Codice) e/o condizioni di esecuzione.....	13
8. AVVALIMENTO.....	14
9. SUBAPPALTO.....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11. SOPRALLUOGO.....	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
13.1. Modalità di presentazione della domanda.....	16
13.2. Documentazione di gara.....	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	20
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	21
17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	22
18. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	24
18.1. Garanzia definitiva.....	24
18.2. Assicurazioni.....	24
19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
20. ACCESSO AGLI ATTI.....	25
21. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	26
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
24. ALLEGATI.....	27

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2737 del 22.12.2025 il Settore scrivente ha deciso di avviare la procedura per l'individuazione del contraente ai sensi del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di “Completamento di sistemazione idraulica del Torrente Soana in località Cernisio in Comune di Ronco Canavese (TO)”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2692 del 18.12.2025 di validazione ed approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara il Settore scrivente (in seguito: Ente committente) ha approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito Codice), e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del Codice.

Il luogo di svolgimento della prestazione è Ronco Canavese (TO) – codice ISTAT 001224 CUP: J78H25000070002 - CIG: B9BB33C320

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.: è l'Ing. Daniele Caffarengo, Dirigente responsabile del Settore A1813C – Tecnico Regionale della Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) adoperata per la gara delle opere in oggetto è la piattaforma MEPA reperibile al seguente link: www.acquistinretepa.it.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

1.1. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nella sezione "Supporto" per l'utilizzo della piattaforma MEPA.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La **documentazione di gara** comprende:

1. Lettera di invito e relativi allegati:
 - Modello A – Dichiarazione a corredo della partecipazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dal concorrente;
 - Modello B – Dichiarazione di avvalimento;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - D.D. n. 2692 del 18.12.2025 di validazione ed approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara;
 - Patto di Integrità.
2. Progetto esecutivo, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto, scaricabile al seguente link: <https://collabora.regione.piemonte.it/index.php/s/trD6K6G2BTc6j7P>

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

2.2. Chiarimenti

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopraddeata Documentazione di Gara.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre il giorno **giovedì, 12 gennaio 2026 alle ore 12:00** per via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma MEPA.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che l'Amministrazione:

- darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;
- non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo della Lettera di invito;
- non fornirà chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite MEPA.

In caso di malfunzionamento della piattaforma MEPA, l'Amministrazione provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di un unico intervento da espletarsi per la realizzazione del Completamento della sistemazione idraulica del Torrente Soana in località Cernisio in Comune di Ronco Canavese (TO) e l'eventuale suddivisione in lotti renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e con aggravii di costi e/o disservizi il rispetto delle specifiche esigenze previste nel CSA al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto.

3.1. Oggetto e importo dell'appalto a base d'asta

L'appalto comprende l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati e funzionali i lavori di completamento della sistemazione idraulica del Torrente Soana in località Cernisio in Comune di Ronco Canavese (TO), in conformità al progetto esecutivo.

I lavori sopra descritti sono meglio specificati e dettagliati nelle relazioni e negli elaborati grafici del progetto approvato dall'Ente Committente.

L'importo dell'appalto posto a base gara ammonta ad € 582.127,37, IVA esclusa, di cui:

- € 574.649,82, IVA esclusa, per i lavori (soggetti a ribasso);
- € 7.477,55, IVA esclusa, per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

I costi della manodopera stimati sono pari ad € 100.470,79, i quali sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023).

Il contratto collettivo applicato è:

CCNL per i dipendenti delle aziende del settore **"EDILIZIA"**, CODICE C.N.E.L. settore contrattuale: **F**.

Categorie delle opere e classifiche per la qualificazione e condizioni per la partecipazione:

Cod.	Descrizione	Classifica	Importo (Euro)	Indicazioni ai fini della gara	
				Prevalente	subappaltabile
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	III	582.127,37	Prevalente	Sì, 49%

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo **nel limite del 49% della categoria prevalente OG8**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, tali lavorazioni pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, (cosiddetto "subappalto a cascata"); ciò in ragione della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Inoltre, si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, CONTABILITÀ, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTO

4.1. Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto è di complessivi **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

4.2. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice (variazione nell'ambito del quinto d'obbligo): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente Committente, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale previsione rileva solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali) e pertanto il relativo importo non viene computato nell'importo del valore globale dell'appalto (parere MIT n. 3116 del 06.12.2024).

4.3. Contabilità e revisione prezzi

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II.14 del Codice – “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”, tenendo conto che il contratto del presente appalto è stipulato a corpo.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice è prevista la revisione dei prezzi, così come disciplinata all'art. 2.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.4. Anticipazione dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.5. Finanziamento

L'appalto è finanziato mediante risorse statali ai sensi dell'art. 1 della Legge 213/2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, comma 464, da attuarsi secondo le modalità previste dai commi da 464 a 469.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 17.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC – FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – FVOE – www.anticorruzione.it secondo le istruzioni contenute.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte hanno omissso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 17.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali

Attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice, per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere (vedi tabella del paragrafo 3 della presente Lettera di invito).

A tal proposito si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice;
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice;

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

7.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), d), e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutiva riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Relativamente ai **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al punto 7.2 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i **requisiti generali** di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.2, dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) nel caso in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

7.5. Altri requisiti di partecipazione (ex art. 102 del Codice) e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, è tenuto a:

- a) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le seguenti misure:
 - i. occupando almeno il 30% sia per il personale under 36 che per il personale femminile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
 - ii. consegnando all'Ente Committente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti*);
 - iii. consegnando all'Ente Committente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze

sindacali aziendali (*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti*);

- iv. assolvendo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti*).

La violazione dell'obbligo di cui al precedente punto (ii) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 26, allegato II.12 del Codice, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare all'Amministrazione:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti speciali;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del **contratto di avvalimento** a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione e il Modello B – Dichiarazione di avvalimento compilato.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto di avvalimento deve essere oneroso, mediante la previsione nel testo contrattuale di un puntuale corrispettivo economico e/o di altre utilità che manifestino la sussistenza di un interesse di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale che la stazione appaltante possa valutare in sede di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 17.01.2023 n. 580).

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Inoltre, nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo nel limite del 49% della categoria prevalente e che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, tale quota di lavorazioni non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

In mancanza delle condizioni di cui sopra il successivo subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione dell'Ente Committente, dovrà sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione dell'Ente Committente, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Committente sono ridotti della metà.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta non deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

La condizione dello stato dei luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto è desumibile dagli elaborati progettuali.

I concorrenti che comunque sono intenzionati ad effettuare il sopralluogo potranno scrivere una mail di richiesta con congruo preavviso (almeno 7 gg) al seguente indirizzo e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it e/o PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it, all'attenzione dell'Arch. Maria Grazia Mennea e Ing. Alessandro Cesetti con oggetto "Richiesta sopralluogo Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SOANA IN LOCALITÀ CERNISIO IN COMUNE DI RONCO CANAVESE (TO)" – CUP J78H25000070002 – CIG B9BB33C320".

La mancata esecuzione del sopralluogo non comporta esclusione dalla gara, ma l'ineccepibilità da parte dell'offerente della non conoscenza di circostanze di fatto che possano influire sulla formulazione dell'offerta stessa e sull'esecuzione del contratto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alle relative delibere ANAC pubblicate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, l'Amministrazione può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma MEPA ed inserire la documentazione di cui al successivo sub paragrafo 13.2.

13.1. Modalità di presentazione della domanda

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il

Giorno: venerdì

Data: 16/01/2026

Ora: 19:00

a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma medesima.

Le operazioni di inserimento di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

13.2. Documentazione di gara

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicati i documenti di gara:

1. Lettera di invito con i seguenti allegati:
 - Modello A – Dichiarazione a corredo della partecipazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dal concorrente;
 - Modello B – Dichiarazione di avvalimento;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - D.D. n. 2692 del 18/12/2025 di validazione ed approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara;
 - Patto di integrità
2. Progetto esecutivo, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto, scaricabile al seguente link: <https://collabora.regione.piemonte.it/index.php/s/trD6K6G2BTc6j7P>

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

L' "OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica.

La documentazione amministrativa da compilare, sottoscrivere e caricare sul MePA è composta dagli allegati di cui al p.to 1) del paragrafo 13.2, oltre alla ricevuta di pagamento marca da bollo per Modello A e alla ricevuta di pagamento contributo ANAC.

L'Offerta economica da sottoscrivere e caricare su Mepa è composta dall'offerta economica generata dal MePA – da compilare secondo le modalità del MePA.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta dal *dot menu*, l'operatore economico può ritirare l'offerta e presentarne una nuova offerta. La nuova offerta può essere presentata entrando in *modifica* nella precedente offerta e portandola a compimento.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.2.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 7.5 della presente Lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Amministrazione assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per fornire risposta ai citati chiarimenti. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Se il numero delle offerte ammesse alla gara è pari o superiore a 5, non presentando il presente appalto carattere transfrontaliero, il Settore Tecnico Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino provvederà, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'esclusione automatica dalla gara di quelle che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che verrà individuata, mediante il **Metodo A** previsto all'Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia, sulla base delle seguenti condizioni:

- 1) **Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- 2) **Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

I calcoli di cui sopra avverranno mediante piattaforma di approvvigionamento MEPA.

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, l'Amministrazione individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio pubblico, al quale si provvederà in apposita seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Settore Tecnico Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine massimo per il riscontro non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente nei casi di cui all'art 7, comma 1, let. b), dell'Allegato I.2 del Codice, con il supporto di una commissione appositamente nominata, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 16.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno condotte, in seduta riservata, da un Seggio di gara, presieduto dal RUP con l'assistenza di due dipendenti del Settore Tecnico Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Seggio di gara, né dall'Amministrazione né dagli altri concorrenti, né da terzi.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute, la cui pubblicità è garantita dall'utilizzo della Piattaforma MEPA, si terranno secondo il seguente ordine:

1. Il Seggio di gara procederà, accedendo alla piattaforma MEPA, ad esaminare la documentazione amministrativa, alla verifica della completezza e regolarità di detta documentazione, alla luce delle prescrizioni previste nella lettera di invito, all'attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio.
2. Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica ed in sequenza:

- provvede all'apertura della busta telematica "Offerta economica" presentata, dando lettura della percentuale offerta, dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e verificandone la regolarità formale;
- procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari.

Con riferimento al calcolo dell'anomalia si precisa che:

- si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. applicando il metodo A previsto all'allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" del Codice, in relazione al numero delle offerte ammesse come meglio specificato al paragrafo 18 della presente Lettera di invito;
- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio pubblico, al quale si provvederà in successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello di settore, richiedendo all'aggiudicatario la relazione del consulente del lavoro sull'equivalenza del contratto collettivo nazionale a comprova di quanto dichiarato in sede di gara;
- l'assunzione di impegno da parte dell'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice, verifica, in relazione a concorrente primo in graduatoria, i documenti di cui all'art. 105 dell'Allegato II.8, del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ed è immediatamente efficace, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice. In caso

di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione ai sensi dell'art. 96, comma 1, del Codice, alla segnalazione all'ANAC.

L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione aggiudica l'appalto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Codice civile.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

La stipulazione del contratto avverrà a cura del Settore Tecnico Regione Piemonte della Città Metropolitana di Torino.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano alla presente procedura.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto potrà essere differita dall'Ente Committente purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si applica quanto previsto all'art. 18, comma 10, del Codice con riferimento all'imposta di bollo.

18. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

18.1. Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà prestare **a favore della Regione Piemonte** una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità allo schema tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

18.2. Assicurazioni

Come disciplinato all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma certificata MEPA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In particolare:

- a) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti gli offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;
- b) agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omesse, nella comunicazione di aggiudicazione l'Amministrazione dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, l'Amministrazione rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e ai verbali relativi alla fase di ammissione degli offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio

dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

- alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice, in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b) n.3) del medesimo Codice, è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante e nel Piano Integrato per le Attività e l'Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente, per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici concorrenti. I dati oggetto di trattamento rientrano nelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.

Il titolare del trattamento dei dati è Regione Piemonte.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it e dpo@cert.regione.piemonte.it, Piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale;

Il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Tecnico della Città Metropolitana di Torino (A1813C) della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il cui responsabile è l'Ing. Daniele Caffarengo.

24. ALLEGATI

- Modello A – Dichiarazione a corredo della partecipazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dal concorrente;
- Modello B – Dichiarazione di avvalimento;
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- D.D. n. 2692 del 18/12/2025 di validazione ed approvazione progetto esecutivo posto a base di gara;
- Patto di Integrità.